



CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI [REDACTED]
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE n° [REDACTED]

Il Capo del Compartimento Marittimo, Comandante del Porto di [REDACTED]

VISTO il processo verbale di accertamento di illecito amministrativo n° [REDACTED], redatto in data [REDACTED] da personale del Corpo [REDACTED] - pervenuto, ex art. 17 della legge 24.11.1981 n° 689 il [REDACTED] con rapporto del suddetto Ufficio procedente n° [REDACTED] in data [REDACTED] a carico del Sig. [REDACTED] - nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED] in [REDACTED] - dal quale emerge che, in data [REDACTED], il suddetto Sig. [REDACTED] in località "specchio acqueo antistante [REDACTED] effettuava immersioni subacquee ad una distanza superiore a mt. 50 dall'imbarcazione (circa mt. 100), privo del prescritto segnalamento, in violazione all'articolo 130 del D.P.R. n° 1639/68 e successive modificazioni, trasgressione punibile a norma dell'articolo 26, comma 3, della legge 963/65 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la violazione di cui trattasi non costituisce reato ed è soggetta a sanzione amministrativa prevista dalla legge 24 novembre 1981 n° 689;

PRESO ATTO della regolare notifica all'interessato;

VISTO lo scritto difensivo in data [REDACTED] con il quale l'interessato ha, tra l'altro, eccepito:

- la mancata indicazione, nel processo verbale in premessa citato, del procedimento tecnico utilizzato per l'effettuazione della misurazione della distanza tra lo stesso e l'unità in appoggio;
- l'approssimazione (".....circa mt. 100") dell'indicazione della predetta distanza;

RILEVATA l'omessa indicazione, nel processo verbale in parola:

- dell'apparecchiatura/strumentazione utilizzata per la rilevazione della distanza di cui trattasi;
- dell'esatta distanza accertata, bensì la generica stima della stessa ("...a circa 100 mt.");

ATTESO che per la validità della contestazione di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n° 689, diretta a garantire l'esercizio del diritto di difesa, è richiesto che il relativo verbale contenga, tra l'altro, l'indicazione di tutte le circostanze;

CONSIDERATO che da quanto sopra emerge che l'atto di contestazione risulta eccessivamente generico e carente di alcuni dei requisiti essenziali prescritti ai fini dell'esercizio del diritto di difesa e preso atto che, nel caso di specie, l'omissione dell'indicazione nel processo verbale in questione sia dell'esatta indicazione dell'effettiva distanza tra il sub e l'imbarcazione, sia della strumentazione utilizzata per effettuarne la misurazione, non fornisce, all'interessato, gli elementi di conoscenza necessari per poter adeguatamente confutare le fonti di prova e, a questa Autorità, di poter efficacemente sostenere la contestazione dell'illecito;

ATTESO che, come da giurisprudenza costante, incombe sulla Pubblica Amministrazione la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa e che, ai sensi dell'art. 23, penultimo comma, della legge 689/81, il giudice accoglie l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente;

VISTO il Capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689 "Modifiche al sistema penale", ed in particolare l'art. 18;

ORDINA

l'archiviazione degli atti per cessazione del procedimento amministrativo.

[REDACTED] 01 MAR. 2004

IL COMANDANTE